

Il potere di vigilanza dell'Autorità dà luogo ad una molteplicità di atti tra i quali rientrano certamente, oltre quelli di regolazione interpretativa, anche gli atti di esame e controllo di singole fattispecie, i quali assumono la valenza di atti diretti a richiamare i soggetti responsabili su quella che viene ritenuta la corretta interpretazione delle norme di legge che disciplinano il settore. Il "potere di vigilanza" dell'Autorità non può essere inteso come controllo sostitutivo, ma come potere di interpretazione delle norme giuridiche che disciplinano il settore dei lavori pubblici, di controllo di una loro corretta applicazione da parte dei soggetti tenute ad applicarle, il che giustifica - come logica conseguenza - il riconoscimento, in capo all'Autorità, di una preventiva funzione orientativa dell'operato dei soggetti operanti nel settore, che riposa nell'autorevolezza dell'organo e che non può, quindi, estrinsecarsi in moduli di ingerenza sull'attività amministrativa. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Autorità non può imporre un particolare e specifico comportamento attivo ai soggetti operanti nel settore dei lavori pubblici, ma può: in via interpretativa, indicare ai soggetti interessati, il corretto comportamento da tenere, al fine di porre in essere azioni conformi alle disposizioni di legge e di indirizzare la relativa attività verso obiettivi di pubblico interesse; in via successiva, segnalare le irregolarità eventualmente accertate agli organi di controllo o, nel caso in cui le irregolarità abbiano rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti.